

Unificazione della procedura civile in Svizzera – 1a parte

Mentre in Svizzera il Codice civile (incluso il Codice delle obbligazioni), il Codice penale e molte altre leggi, come la Legge sull'esecuzione e il fallimento, sono unici da oltre un secolo, i Codici di procedura civile e penale fino ad oggi erano rimasti cantonali. Dopo molteplici tentativi di unificare anche i due Codici di procedura, la nuova Costituzione e la riforma giudiziaria del 1999 hanno attribuito alla Confederazione la competenza di legiferare in materia. Il 1° gennaio 2011 sono entrati in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (ovvero "Codice di procedura civile" o "CPC") ed il Codice di procedura penale federali. In questo e nei seguenti articoli analizzeremo il CPC.

Finora ogni Cantone aveva un proprio ordinamento procedurale e una propria organizzazione giudiziaria, con conseguente frammentazione del diritto processuale tra i vari Cantoni e tra norme di legge e giurisprudenza a livello internazionale, nazionale e cantonale e una prassi giuridica diversa nei vari Cantoni. Questi aspetti ostacolavano la libera circolazione degli avvocati e la libera scelta dell'avvocato da parte di chi voleva far valere i propri diritti (si era più o meno obbligati a scegliere un legale locale). La diversità delle procedure e dell'organizzazione giudiziaria aveva come conseguenza una diversa applicazione delle leggi nei vari Cantoni, che già si distinguono fortemente per lingua, cultura e tradizioni. I soggetti che dovevano proporre azioni a livello nazionale si trovavano a dover affrontare procedure diverse una dall'altra, ovviamente con effetti negativi in quanto ad efficienza, durata e costi delle procedure. Inoltre, ogni volta che veniva introdotto o modificato un accordo internazionale o una legge federale contenente norme di carattere procedurale, i Cantoni dovevano adattare i loro codici di procedura e eventualmente anche di organizzazione giudiziaria: uno sforzo notevole.

Il CPC ora sostituisce i 26 codici di procedura civile cantonali e disciplina la procedura davanti alle autorità giudiziarie cantonali e dell'arbitrato "interno", relativo a cause puramente svizzere. Ciò dovrebbe consentire di sviluppare una giurisprudenza più omogenea, agevolare lo sviluppo e lo studio scientifico del diritto processuale civile e contribuire ad un'attuazione delle norme federali più prevedibile a livello nazionale. L'organizzazione giudiziaria cantonale rimarrà di competenza di ciascun Cantone, ma dovrà essere adeguata al CPC. Ovviamente, le "barriere" culturali e linguistiche tra i vari Cantoni continueranno ad esistere, con gli effetti negativi di cui sopra.

La nuova Legge federale sul Tribunale federale svizzero e la Legge federale di procedura civile federale disciplinano, invece, la procedura davanti al Tribunale federale.

Il CPC si ispira ai codici di procedura dei vari Cantoni appena aboliti e tiene conto degli interessi divergenti tra le parti coinvolte. Ad esempio, l'attore desidera una tutela rapida dei suoi diritti che comporti spese contenute; il convenuto vuole beneficiare di ampi mezzi di difesa; la parte soccombente chiede mezzi d'impugnazione efficaci; la parte vincente vuole l'esecuzione immediata del giudizio; i tribunali devono accertare la verità e garantire l'efficienza dei procedimenti con risorse limitate. Il CPC prevede soluzioni pragmatiche, ad esempio, in merito all'introduzione di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova, una procedura particolarmente rapida per i casi manifesti o la

possibilità di autorizzare l'esecuzione anticipata di decisioni impugnate. Mentre l'organizzazione giudiziaria (in particolare, l'istituzione di tribunali "speciali" per il diritto del lavoro, della locazione, commerciale ecc.) e le tariffe per le spese processuali e di patrocinio restano di competenza cantonale, la ripartizione delle spese e l'assistenza giudiziaria gratuita sono invece disciplinate dal CPC.

Il CPC dà particolare peso alla composizione stragiudiziale delle controversie. Prima di adire il giudice competente, deve aver avuto luogo un tentativo di conciliazione (ad esempio, presso il giudice di pace già esistente in alcuni Cantoni) o una mediazione, istituto nuovo, di tradizione anglosassone, per agevolare l'accesso alla giustizia a costi contenuti e sgravare i tribunali. Il CPC istituisce inoltre una procedura più semplice per le controversie di minore importanza e per le cause del diritto privato (divorzi, successioni ecc.), con meno formalità e un ruolo più attivo del giudice.

Non sono stati recepiti gli istituti incompatibili con il sistema giuridico elvetico, ad esempio l'azione di gruppo o di categoria (*class action*) del diritto statunitense.

Infine, il CPC disciplinando l'arbitrato "interno" per controversie nazionali (finora disciplinato soltanto in un accordo tra Cantoni), mira a rafforzare la piazza svizzera quale sede di arbitrati.

Analizzeremo nei prossimi numeri in dettaglio gli aspetti più importanti della CPC.

calderan@altenburger.ch